

### Contributi assistenziali del coniuge superstite deducibili dalla pensione

**Risposta Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 190/2025**

**Contributi assistenziali del coniuge superstite deducibili dalla pensione - 24/07/2025**

Portiamo a conoscenza la risposta ad in interpello di una superstite iscritti ad un Fondo/Cassa di assistenza sanitaria integrativa.

Lo statuto dell'ente in oggetto garantiva agli eredi – entro limiti e condizioni predeterminate - di continuare a beneficiare delle prestazioni, anche dopo il decesso dell'associato.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando precedenti atti di prassi, ricorda che i contributi versati ai sensi del art. 51 del TUIR , non concorrono, nel limite di € 3.615,20, alla formazione del reddito da lavoro dipendente/pensione mentre i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo, configurando due fattispecie differenti.

La conclusione dell'Agenzia delle Entrate ritiene che i contributi versati dal coniuge superstite di un iscritto ad una cassa di assistenza di un gruppo bancario non concorrano alla formazione del reddito di pensione, nemmeno se versati in favore di familiari non fiscalmente a carico. Se l'ente pensionistico non ne ha tenuto conto nella determinazione dell'imponibile, le somme possono essere dedotte come oneri nella dichiarazione dei redditi.

Per approfondire vedere l'intero testo della [Risposta n. 190/2025](#) (cliccare)

Per l'operatività: l'Agenzia stabilisce che i contributi versati dal coniuge superstite, anche se a favore dei figli non a carico, non concorrono al reddito di pensione per € 3.615,20. Se il sostituto d'imposta non ha considerato tali contributi, l'istante può dedurli nel modello 730 al rigo E26 (o al rigo RP26 del modello Redditi), con codice "21".

